



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

“Settore 3° - Tecnico”

Settore 3° - Tecnico

ORDINANZA N° Gen. 61 del 27/03/2025

Oggetto: Modifiche transitorie della viabilità - Istituzione del divieto di transito sul Ponte Cardarelli dal 31 marzo 2025 e fino al termine dei lavori.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina N° Gen. 2922 del 10/12/2024 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di “Sistemazione del Viadotto Cardarelli in favore dell'Impresa Angelone Costruzioni S.r.l., con sede in Roma in Via Leone XIII n. 95;

CHE il Direttore dei Lavori è l'ing. Manlio Iadanza Lanzaro ed è stato programmato con decorrenza 31/03/2025;

VISTA la richiesta prot 14631 del 25/03/2025 a firma dell'Impresa Angelone Costruzioni S.r.l., per l'emanazione di ordinanza di viabilità per la chiusura al transito veicolare e pedonale del Viadotto Cardarelli;

SENTITO per le vie brevi il Responsabile del Progetto Ing. Antonio Ricchiuti in ordine alla necessità di provvedere ai lavori in parola per il ripristino e la sicurezza del Ponte Cardarelli al fine di scongiurare qualsivoglia pericolo per la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che il tratto di strada interessato dal provvedimento *de quo* è di proprietà del Comune di Isernia (Strada Comunale), e ricade all'interno della perimetrazione del centro abitato, per cui la competenza a provvedere in merito è dell'Ente Comunale stesso;

RICHIAMATI il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i - Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 12.12.1992 e s.m.i. e, in particolare:

- l'art. 7, recante “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, che al comma 1 fissa i poteri di ordinanza da parte degli enti proprietari delle strade all'interno dei centri abitati, stabilendo, tra l'altro, alla lettera a) che, “*nei centri abitati, i Comuni possono (...) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 del Decreto stesso*”;

VISTI e RICHIAMATI:

- il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 12.12.1992 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 107 e 109;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- il Decreto Sindacale n. 43 del 30/12/2022 di conferimento dell’incarico della responsabilità dirigenziale del 3^ Settore, denominato Settore Tecnico e di nomina di Datore di Lavoro al sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico Arch. Paolo Di Guglielmo, in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

RITENUTO quindi dover provvedere in merito, mediante emissione dell’Ordinanza di che trattasi, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate quale motivazione del presente atto;

ORDINA

ai sensi e gli effetti dell’art. 7, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 285/1992, con rimando all’art. 6, comma 4, lettera f) del D.Lgs. 285/1992 stesso, **dalle ore 8:00 del 31 marzo 2025 e fino al termine dei lavori:**

- 1) **l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale sul Viadotto Cardarelli;**
- 2) **l’istituzione del divieto di transito (eccetto residenti) sulla Strada Comunale nel tratto compreso tra il Ponte Cardarelli (Strada Comunale Paradiso) e lo svincolo con la SP della Vandra;**

Alla ditta esecutrice dei lavori:

- **di consentire in caso di necessità il transito dei mezzi di soccorso e di adottare tutte le misure idonee a tutela della pubblica e privata incolumità, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 12.12.1992 e s.m.i.;**
- **di apporre idonea segnaletica stradale (secondo tabella n. 66 del D.M. 10/07/2002 Schemi Segnaletica) con indicazione dei percorsi alternativi, nei luoghi ove saranno effettuati gli interventi, segnalando la presenza del cantiere ai fini della salvaguardia e dell’incolumità pubblica, con particolare riferimento ai pedoni.**

STABILISCE E SPECIFICA CHE:

- dell’**esecuzione** della presente Ordinanza è incaricata la **Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi**, con la **supervisione del Comando di Polizia Municipale;**
- **il richiedente, quale impresa esecutrice** (insieme alle eventuali imprese subappaltatrici nei limiti e per le rispettive competenze sulla base dei contratti di subappalto), **resta l’unico responsabile per eventuali danni a persone o cose**, con ciò sollevando il Comune di Isernia da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi relativamente all’esecuzione della presente ordinanza;
- resta ad esclusivo a carico della stessa **impresa esecutrice** (insieme alle imprese subappaltatrici nei limiti e per le rispettive competenze sulla base dei contratti di subappalto), tutto quanto necessario per la regolamentazione del traffico con proprio personale nell’eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso adibiti a particolari urgenze o in caso di particolari intensità del traffico;

- sono **incaricati** di fare osservare la presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgvo 30/06/1992 n° 285 e s.m.i.);
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE:

- che la presente ordinanza venga notificata a mezzo PEC, ai fini della sua esecuzione: all'Impresa Angelone Costruzioni srl all' indirizzo pec angelonecostruzioni@legalmail.it;
- che la presente ordinanza venga comunicata a mezzo PEC, per opportuna conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza, nonché ai fini della più ampia e tempestiva diffusione dell'Ordinanza stessa:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - agli Enti preposti alla Sicurezza ed al Soccorso.
 - Alle Società di trasporto pubblico.

RENDE NOTO:

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise di Campobasso, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che, ai sensi degli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 della Legge 07/08/1990 n. 241, Responsabile del Procedimento, con riferimento alla presente Ordinanza, è l'Ing. Adelina Matteo, Responsabile del Servizio 3 presso il 3^ Settore Tecnico del Comune di Isernia, e che gli Uffici Viabilità e Segnaletica dell'Ente, in qualità di Unità organizzativa Responsabile del Procedimento, sono a disposizione per eventuali chiarimenti mediante accesso diretto nei giorni e negli orari di apertura al pubblico al II piano della Sede in Piazza Michelangelo, 1 Isernia, ovvero che gli stessi sono raggiungibili a mezzo PEC all'indirizzo comuneisernia@pec.it, ed a mezzo PEO all'indirizzo matteo@comune.isernia.it, marzullo@comune.isernia.it, fantini@comune.isernia.it.

>

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.

Il Responsabile del Procedimento
(Matteo Adelina)

IL DIRIGENTE
Paolo Di Guglielmo / ArubaPEC S.p.A.